



## **BANDO DI CONCORSO “CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’EFFETTUAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI”**

Approvato con deliberazione n. 134 del 24/07/2014 della Giunta camerale.

### **Articolo 1**

#### **Premessa**

La Camera di Commercio di Vicenza promuove l'erogazione di contributi alle imprese industriali operanti nel settore delle costruzioni che commissionano a professionisti esterni l'effettuazione di diagnosi finalizzate alla riqualificazione energetica degli edifici. Le attività oggetto dell'iniziativa, le cui spese non potranno risultare inferiori a € 2 mila al netto dell'IVA, dovranno riguardare edifici esistenti, non di proprietà delle imprese richiedenti, ubicati in provincia di Vicenza e costituiti da un numero di unità immobiliari non inferiore a sei, di cui almeno un terzo ad uso abitativo.

La misura del contributo è del 40%, con il limite dell'ammontare di € 4 mila per ciascuna domanda e di € 6 mila per singola impresa richiedente. I contributi sono erogati alle imprese nell'ordine risultante dalla graduatoria indicata nel successivo articolo 7 e fino all'esaurimento della somma stanziata di € 40 mila.

### **Articolo 2**

#### **Imprese ammesse al contributo e non ammesse**

Sono ammesse al beneficio le imprese industriali del settore delle costruzioni che svolgono a titolo principale attività compresa nel gruppo 41.2 della divisione 41 o nella divisione 42, sezione F, del codice ATECO 2007, come risultante da visura del Registro Imprese, e che sia al momento della presentazione della domanda che al momento della concessione del contributo:

1. hanno sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Vicenza; sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza e hanno versato tutti i diritti camerali dovuti;
2. all'atto della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo sono in stato di attività, non sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Non sono ammesse:

1. le imprese già fornitrici della Camera di Commercio di Vicenza alla data di presentazione della domanda ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 2013, n. 95).
2. le imprese artigiane di cui alla Legge n. 443 del 1985 e L.R. della Regione Veneto n. 67 del 1987.

### Articolo 3

#### Spese ammesse a contributo e non ammesse

Sono ammesse a contributo camerale le spese di consulenza esterna per l'effettuazione di diagnosi energetiche che prevedano almeno le seguenti fasi operative:

1. Analisi dello stato di fatto dell'edificio:

- a) descrizione generale dell'edificio: ubicazione, dati climatici di riferimento, dati geometrici dell'edificio;
- b) descrizione generale delle caratteristiche dell'involucro edilizio e degli impianti termici e relativo quadro di sintesi;
- c) analisi termografica e criticità rilevate (con indicazione delle condizioni climatiche in fase di rilievo e dei rilievi termografici compiuti con relativa documentazione fotografica);
- d) sintesi dei fabbisogni energetici e dei costi di esercizio allo stato attuale per ogni unità immobiliare;
- e) classe energetica dell'edificio allo stato attuale (D.Lgs 192/2005 e s.m.i., UNI TS 11300) per ogni unità immobiliare.

2. Indicazione degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e relativa quantificazione economica:

- a) sull'involucro edilizio
- b) sugli impianti

3. Indicazione dei fabbisogni energetici e dei costi di esercizio attesi dopo gli interventi di riqualificazione energetica suddivisi per ogni unità immobiliare:

- a) risparmi energetici a valle degli interventi;
- b) classe energetica dell'edificio a valle degli interventi (D.Lgs 192/2005 e s.m.i., UNI TS 11300).

4. Quantificazione dei benefici fiscali previsti per gli interventi proposti e indicazione del periodo di ammortamento previsto per ogni unità immobiliare

5. Predisposizione di una tabella riepilogativa indicante la riduzione attesa dei costi di esercizio, i costi di investimento ed i benefici fiscali previsti, suddivisi per unità immobiliare

6. Predisposizione delle relazioni tecniche di calcolo relative allo stato di fatto e di progetto, in ottemperanza ai disposti del D.M. 26/6/2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).

Le consulenze ammesse devono essere svolte da uno o più professionisti o società di progettazione in possesso dei seguenti requisiti:

1. Professionisti:

devono risultare iscritti ai relativi ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **Art. 2** Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

**comma 3.** Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della

devono possedere adeguata e provata esperienza nella conduzione di diagnosi energetiche di edifici;

## 2. Società:

la società deve designare un responsabile della diagnosi energetica, che possieda le caratteristiche di cui al precedente punto a) e che assuma la supervisione delle attività.

Fermi restando i contenuti minimi della diagnosi energetica sopra citati, potranno essere oggetto di contributo anche le spese relative ad eventuali studi aggiuntivi inerenti la riqualificazione architettonica dell'edificio oggetto di indagine ed effettuati da professionisti abilitati iscritti al relativo Albo di appartenenza. In tal caso la diagnosi energetica dovrà essere accompagnata anche da una descrizione generale degli interventi di riqualificazione architettonica proposti ed una stima dei costi per la realizzazione degli stessi.

Non sono ammessi a contributo:

a) l'IVA, le altre imposte, tasse, tributi e spese notarili, i costi interni dell'impresa, le spese di consulenza fiscale e legale ordinarie e le spese di pubblicità;

b) le spese di aggiornamento o revisione di studi analoghi in tutto o in parte a quelle di cui al presente bando, già effettuate.

## Articolo 4

### Termini di inizio e fine degli interventi

Sono ammesse a contributo le spese indicate all'articolo 3 effettivamente sostenute e pagate dalla data di presentazione della domanda fino al **30 giugno 2015**. Non sono ammesse a contributo

---

professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra; e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

le spese risultanti da fatture o altri documenti che rechino data anteriore a quella di presentazione della domanda o successiva al 30 giugno 2015.

## **Articolo 5**

### **Regime «de minimis»**

I contributi si intendono erogati in regime «de minimis» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, pubblicato nella GUUE L. 352/1 del 24 dicembre 2013, in vigore dal 2014 al 2020, e pertanto l'impresa assegnataria del contributo è tenuta a dichiarare sia nella domanda di cui all'articolo 5, sia nel rendiconto di cui all'articolo 7, tutti i contributi ricevuti in regime de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso (2014-2013-2012).

## **Articolo 6**

### **Presentazione della domanda di contributo**

La domanda di contributo è redatta su apposito modulo della Camera di Commercio, scaricabile dal sito [www.vi.camcom.it](http://www.vi.camcom.it), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e trasmessa, **dal 1 settembre al 31 ottobre 2014**, esclusivamente:

- a) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Camera di Commercio: [cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it).
- b) con Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Vicenza, Ufficio Promozione, Via Montale 27 – 36100 VICENZA, con indicazione sulla busta della dicitura Bando di concorso «Contributi alle imprese per l'effettuazione di diagnosi energetiche degli edifici»; si terranno in considerazione le domande inviate tramite Raccomandata A.R. entro la scadenza del bando e ricevute dalla Camera di Commercio **entro il 7 novembre 2014**.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. La Camera di Commercio di Vicenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) relazione tecnica sulla diagnosi energetica proposta, nella quale venga evidenziato un programma che preveda almeno le fasi operative indicate all'art. 3;
- 2) preventivo di spesa della diagnosi, con indicazione dei tempi necessari per realizzarlo;
- 3) curriculum vitae dei liberi professionisti coinvolti nell'attività (riportante l'evidenza del possesso dei requisiti indicati all'articolo 3) o, nel caso delle società, una scheda di presentazione della società unitamente al curriculum vitae del responsabile della diagnosi energetica di cui all'articolo 3 (qualora fossero impiegati più professionisti o società, i curriculum vitae e le schede di presentazione delle società dovranno riguardare tutti i soggetti coinvolti);
- 4) fotocopia di un valido documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Ciascun concorrente potrà presentare più domande con riferimento al presente bando, entro i

limiti complessivi di contributo erogabile indicati all'articolo 1.

## **Articolo 7**

### **Graduatoria delle domande**

Le domande di contributo saranno esaminate dal Dirigente di Settore che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Dirigente può richiedere, quando lo ritenga opportuno, della documentazione integrativa.

Il Dirigente di Settore con propria determinazione forma la graduatoria delle domande, con specificazione di quelle ammissibili e non ammissibili al contributo, determinando per ciascuna domanda ammissibile l'ammontare del contributo concedibile.

L'ordine di precedenza nella graduatoria dei concorrenti è determinato dal punteggio attribuito alle domande ammissibili in base seguente criterio:

- a) a tutte le domande ritenute ammissibili verrà attribuito un punto;
- b) alle domande che prevedono, in aggiunta alla diagnosi energetica, anche uno studio di riqualificazione architettonica verrà attribuito un ulteriore punto.

A parità di punteggio assegnato, le domande verranno ulteriormente graduate sulla base del criterio cronologico dettato dalla data di presentazione della domanda. Per data di presentazione della domanda si intende la data di consegna sulla PEC istituzionale della CCIAA di Vicenza, se la domanda viene inviata tramite PEC; si intende invece la data di spedizione, se inviata tramite Raccomandata A.R. Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande aventi lo stesso punteggio e la stessa data di presentazione, l'importo residuale verrà proporzionalmente suddiviso tra queste.

**Il 7 dicembre 2014** sarà pubblicata nel sito camerale la graduatoria degli ammessi ed il corrispondente contributo autorizzato; a ciascuna impresa sarà comunicato l'ammontare del contributo che verrà erogato se l'impresa realizzerà le attività descritte nella domanda.

## **Articolo 8**

### **Rendiconto**

Il rendiconto relativo alle domande ammesse a contributo è presentato da ciascuna impresa (all'indirizzo e con le modalità che saranno comunicate dalla CCIAA) **entro il 13 luglio 2015** ed è composto dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, contenente l'elenco delle fatture pagate (fotocopia del bonifico bancario o postale, fotocopia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto trasferimento di denaro, fotocopia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche, bancomat o carta di credito) e degli altri documenti di spesa dell'investimento realizzato, con allegate le fotocopie dei documenti elencati;
- b) elaborati costituenti la diagnosi energetica effettuata e la proposta di riqualificazione architettonica dell'edificio, se prevista in sede di domanda;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto del regime de minimis, di cui al

precedente articolo 5.

Il Dirigente di Settore esamina i rendiconti pervenuti; può chiedere eventuali integrazioni o regolarizzazioni della documentazione. Sulla base di tale istruttoria il Dirigente di Settore adotta una determinazione nella quale è indicata la graduatoria finale dei beneficiari e l'ammontare dei contributi cui hanno diritto.

## **Articolo 9**

### **Rinvio al Regolamento Generale, norme sulla privacy, informazioni**

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente bando si fa riferimento al «Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale» che detta criteri di carattere generale, approvato con deliberazione n. 130 dell'8 aprile 2003 della Giunta camerale e successivamente modificato con deliberazione n. 19 dell'11 novembre 2005 del Consiglio camerale.

In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» i dati comunicati dalle imprese saranno conservati presso gli uffici a ciò autorizzati della

Camera di Commercio di Vicenza per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei contributi e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Vicenza, Via Montale 27. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Camera di Commercio di Vicenza per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. La comunicazione dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatoria e il rifiuto di comunicarli comporta l'esclusione dal concorso.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina la materia dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, la Camera di Commercio ha facoltà di chiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato all'Ufficio Promozione, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione (tel. 0444/994891-829-889-e-mail: [promozione@vi.camcom.it](mailto:promozione@vi.camcom.it)). Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 2 «Informazione e Affari Economici», Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan.